

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5025 del 02/10/2018
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PAVESE S.S. 10, KM 172 + 213.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5250 del 02/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due OTTOBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA **SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO**. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE" SVOLTA NELL'IMPIANTO UBICATO IN **COMUNE DI SARMATO (PC), VIA EMILIA PAVESE S.S. 10, KM 172 + 213**.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della Ditta **SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO**, avente sede legale in Comune di Calendasco, P.zza Vittime di Nassirya n° 4, presentata, ai sensi della vigente normativa, allo Sportello Unico del Comune di Sarmato e trasmessa dallo stesso con nota del 09/04/2018, prot. n° 2699 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/5777), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "distribuzione carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Sarmato, Via Emilia Pavese S.S. 10, KM 172 + 213;

Rilevato che l'istanza è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico, costituito dalla miscelazione di acque di prima pioggia con acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Sarmato con note del 12/04/2018, prot. n° 2817 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/6111, del 27/06/2018, prot. n° 4666 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2018/10323), del 07/07/2018, prot. n° 4952 (acquisita agli atti il 09/07/2018 con prot. n° PGPC/2018/10777), del 31/07/2018, prot. n° 5567 (acquisita agli atti l'01/08/2018 con prot. n° PGPC/2018/12064), del 04/08/2018, prot. n° 5675 (acquisita agli atti il 07/08/2018 con prot. n° PGPC/2018/12311), e del 10/08/2018, prot. n° 5773 (acquisita agli atti il 13/08/2018 con prot. n° PGPC/2018/12577);

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) vengono trattate mediante un sistema costituito da fossa Imhoff, filtro percolatore anaerobico (di potenzialità pari a 5 A.E.) e un'ulteriore fosse Imhoff a valle dello stesso filtro percolatore;
- le acque di prima pioggia vengono trattate mediante un sistema costituito da pozzetto scolmatore, separatore fanghi e separatore oli coalescente;
- le acque di reflue domestiche e di prima pioggia in uscita dai rispettivi sistemi di trattamento di cui sopra danno origine ad un unico scarico unitamente alle acque di seconda pioggia ed alle acque pluviali;
- lo scarico recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Valle;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Comune di Sarmato con nota 29/09/2018, prot. n° 6901 (acquisito agli atti il 01/10/2018 con prot. n° PGPC/2018/15141) in merito allo scarico;

Preso atto che il Comune di Sarmato interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 con nota del 29/9/2018 prot. n. 6901 (acquisita agli atti con prot. n. 15141 in data 1/10/2018), ha comunicato quanto segue: "...omissis...non necessita del nulla osta acustico....." Conseguentemente deve intendersi che sia stato espresso parere favorevole alla comunicazione di cui alla Legge quadro n. 447/95;;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Vista, altresì, la nota 16/05/2014, prot. n° PG/2014/210850 (acquisita agli atti provinciali in pari data con prot. n° 32463), con la quale la Regione Emilia Romagna ha fornito indicazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi costituiti dalla miscelazione di acque di prima pioggia/reflue di dilavamento con acque reflue domestiche;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO** per l'attività "distribuzione carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Sarmato, Via Emilia Pavese S.S. 10, KM 172 + 213;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 dell'08/06/2018 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SEC - SERVIZI E CARBURANTI DI E. AMIANTO** (C. FISC. MNTMNL79B01C816V), avente sede legale in Comune di Calendasco, P.zza Vittime di Nassirya n° 4, per l'attività di "distribuzione carburanti per autotrazione" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Sarmato, Via Emilia Pavese S.S. 10, KM 172 +

213. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:

- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Valle;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia**, avente recapito in un corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Rio Valle, le seguenti **prescrizioni**:

- a) lo scarico dovrà rispettare, nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia ed indicato con la sigla "PC" nella TAV. 01.1_ Rev. 03 del 14/06/2018), i limiti della tabella 3 - allegato 5 della parte Terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. per i parametri Solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali come di seguito riportato:

Solidi sospesi totali: ≤ 80 mg/l;

COD: ≤ 160 mg/l;

Idrocarburi totali: ≤ 5 mg/l;

- b) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche è stato dimensionato;
- c) tutti i pozzetti siano sempre accessibili; in particolare il pozzetto di prelievo fiscale, di cui alla lettera a), dovrà consentire un agevole campionamento delle acque di prima pioggia;
- d) le aree interessate dai sistemi di trattamento dovranno essere mantenute costantemente sgombre e facilmente ispezionabili;
- e) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dei sistemi di trattamento, prevedendo controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dai sistemi stessi, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento dei sistemi di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Sarmato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
- g) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza (anche mediante risagomatura) del tratto di restituzione al corpo idrico superficiale nel quale si immette lo scarico medesimo;
- h) le eventuali zone di piazzale scoperte non afferenti al sistema di trattamento delle acque di prima pioggia non dovranno essere in alcun modo interessate né da attività lavorative, né da deposito di materie prime, materiali già lavorati o rifiuti che possano rilasciare, anche accidentalmente, sostanze inquinanti o in assenza di presidi che ne contengano lo sversamento;
- i) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Sarmato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dei sistemi di trattamento rispetto a quanto agli atti;

3. **di fare salvo che:**

- i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Sarmato per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dello Sportello Unico del Comune di Sarmato (PC).

firmata digitalmente
dalla Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.